

al coniuge un adeguato sostentamento. Non può quindi dirsi che [REDACTED] non si trovi nelle condizioni di cui all'art. 7 del D.L.vo n. 30/2007.

Il decreto impugnato, la cui efficacia era già stata sospesa, va pertanto annullato.

Vista la mancata opposizione della parte convenuta vi sono giusti motivi per non disporre nulla sulle spese.

PQM

- 1) annulla il decreto n. 12/2017 Espul/Cat 2.2/str/amm.va emesso dalla Prefettura di Vicenza il 30.1.2017 a carico di [REDACTED]
- 2) nulla sulle spese.

Vicenza, 10 novembre 2017

Il Giudice
dott. Dario Morsiani

